



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA – 2015 – 0021359 del 17/08/2015

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma



Oggetto: Osservazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. alle integrazioni fornite dal proponente circa la Valutazione d'Impatto Ambientale: Istanza di permesso di prospezione in mare "d 3 F.P.-SC", proponente: Schlumberger Italiana S.p.A.

Meet Up 192 - "Amici di Beppe Grillo Taranto"

Taranto 14/08/2015

Sommario

Premessa.....	3
Osservazioni sulle "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE"...	4
Altre osservazioni.....	11
Conclusioni.....	12
Bibliografia.....	13
Siti web.....	14
Allegato: Piano di Monitoraggio Ambientale.....	15

Premessa

Gli attivisti del Meet Up 192 "Amici di Beppe Grillo - Taranto", ritengono insufficienti e carenti gli argomenti nell'"integrazione allo SIA", forniti dalla società proponente circa l'istanza in oggetto, elaborata dalla società toscana "G.E. Plan Consulting S.r.l."

Per quanto sopra permane il convincimento che il permesso di prospezione alla richiesta della compagnia Schlumberger non debba essere concesso.

Il proponente scrive nelle integrazioni che *"dagli esempi sopra riportati, risulta evidente come la dottoressa Baldacconi non sia una fonte attendibile e che utilizzi un approccio scientificamente discutibile"*.

Innanzitutto il Meet Up 192 "Amici di Beppe Grillo Taranto" è onorato di ricevere l'apporto scientifico della d.ssa Baldacconi, le esprime massima solidarietà per gli attacchi personali subiti dal proponente nelle integrazioni allo Studio d'Impatto Ambientale¹ e di seguito dimostrerà come l'approccio scientificamente discutibile caratterizza, invece, il lavoro del proponente per numerose ragioni di seguito riassunte. Cosa ancor più grave, non rispondono ad alcune richieste elencate nelle precedenti osservazioni dello scrivente **Meet Up 192 "Amici di Beppe Grillo Taranto"**, nonostante nella richiesta di integrazioni fatta dal Ministero dell'Ambiente², con lettera prot. n° CTVA-2015-0001030 del 26/03/2015, fosse stato espressamente richiesto di rispondere "puntualmente" a tutte le osservazioni del pubblico³ ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 s.m.i..

1 Di seguito SIA

2 Di seguito MATTM

3 Scaricabili dal sito del MATTM al link: www.va.minambiente.it

Osservazioni sulle "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE"

- Nel **paragrafo 5.1** delle Integrazioni al SIA, "*Violazione del principio comunitario di precauzione*" si afferma che:

"... la "minaccia o il rischio di pregiudizio" conseguenti all'esecuzione dell'attività di prospezione geofisica che potrebbero avere effetti negativi sulla fauna marina e sull'ambiente circostante, sono stati stabiliti con evidenza scientifica, e sono stati oggetto di una adeguata valutazione preventiva attraverso ...".

Questa cosiddetta "evidenza scientifica" si scontra nel paragrafo 2.3 del SIA in cui si afferma che:

"Non esistono, infatti, limiti normativi per le emissioni acustiche prodotte dalla strumentazione utilizzata per le indagini geofisiche"

evidenziando un vuoto normativo che dà adito ad interpretazioni, così come anche la "valutazione preventiva" sembra essere soggettiva scegliendo infatti di applicare le linee guida meno restrittive della *Joint Nature Conservation Committee*⁴ rispetto a linee guida di *Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area*⁵ certamente più limitanti.

- Nel **paragrafo 5.3** delle integrazioni "*Incompatibilità con il principio di sviluppo sostenibile/fabbisogno energetico nazionale ed inutilità economica del progetto*" si legge:

"Consentire di svolgere un'attività di prospezione su una vasta area, come proposto nel progetto di Schlumberger, non contrasta, ma al contrario, risponde alla logica dello sviluppo sostenibile poiché permette di ottenere un puntuale inquadramento geologico dell'area tale da ridurre il numero di pozzi sterili che sarebbero perforati in assenza di questo tipo di indagine. Quindi, il tipo di attività proposto, riduce l'impatto delle attività di ricerca e coltivazione perché i dati raccolti durante la prospezione permettono agli operatori di individuare le aree dove si hanno maggiori probabilità di rinvenire idrocarburi. Pertanto l'attività di prospezione migliora l'analisi della sostenibilità di una eventuale produzione di idrocarburi."

I principi generali dello sviluppo sostenibile, ovvero "*il soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni presenti non deve mettere a repentaglio la qualità della vita e le possibilità per le generazioni future*", a parere degli scriventi non sono pertinenti ad un'attività di prospezione da cui consegue una coltivazione di idrocarburi che dovrebbe assicurare la nostra sostenibilità energetica. Una logica legata allo sviluppo sostenibile non investe in un futuro energetico fossile, bensì punta sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, sul risparmio, sulla filiera produttiva che elimina gli sprechi, sulle fonti rinnovabili, sulle smart grid, sulla generazione distribuita.

Pertanto il Meet Up 192 Amici di Beppe Grillo Taranto sostiene l'incompatibilità del

4 Di seguito JNCC

5 Di seguito ACCOMBAMS

progetto del proponente proprio a sostegno del principio di sviluppo sostenibile.

- Nel **paragrafo 5.4** delle integrazioni "*Contrasto con direttive comunitarie, protocolli d'intesa e delibere nazionali in materia di tutela dell'ambiente marino*" riferendosi alla direttiva europea 2008/56/CE si legge:

"Il punto 11 dell'Allegato 1 "*Descrittori qualitativi per la determinazione del buon stato Ambientale*" del D.Lgs. 190/2012 che stabilisce che "*L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino*", include, tra i descrittori qualitativi, l'energia, le fonti sonore sottomarine e non esclude, pertanto, l'utilizzo dell'air-gun affermando l'assenza di possibili e conseguenti effetti negativi sull'ambiente".

Come già evidenziato nelle precedenti osservazioni il documento ISPRA⁶, in cui si tratta dei descrittori qualitativi, consegnato alla Commissione Europea e sottoposto, insieme agli altri descrittori, alla valutazione della stessa Commissione, è stato giudicato negativamente, come si evince dalla versione finale della valutazione tecnica datata 07 Febbraio 2014⁷, in cui si è più volte richiamati.

Quindi omettendo il commento negativo della Commissione Europea, il proponente evita di rispondere.

Va comunque evidenziato che a seguito del recepimento della nuova Direttiva Europea 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, per mezzo della recente approvazione in Italia dell'art. 14 Legge 9 Luglio 2015 n. 114 che entrerà in vigore il prossimo 15/08/2015, il MATTM ha pubblicato il 06/07/2015 il documento "Interpretazione delle definizioni delle categorie di progetti degli Allegati I e II della direttiva VIA, aggiornamento del documento di orientamento della Commissione europea"⁸.

Sebbene il documento rappresenti gli orientamenti dei Servizi della Commissione Europea e non ha natura vincolante, indica comunque l'orientamento della politica europea nella trattazione delle procedure di VIA da attuare da parte degli Stati Membri per alcune tipologie di progetti tra cui anche le trivellazioni petrolifere e le attività relative.

Inoltre il 5 Agosto 2015 dal sito del MATTM si apprende della pubblicazione nella G.U. nr. 176 del 31 Luglio 2015 della Legge 9 luglio 2015 n.114 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014" in cui all'articolo 14 sono individuati i sotto riportati principi e criteri direttivi per il Governo nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica appunto la direttiva 2011/92/UE⁹:

- a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA anche in relazione al coordinamento e all'integrazione delle procedure ambientali;

6 <http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori/descrittore-11-2013-rumore-1>

7 <http://www.strategiamarina.isprambiente.it/documenti/prima-fase-msfd/article-12-technical-assessment-of-the-msfd-2012-obligations-italy/view>

8 <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioNotizia/424>

9 <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioNotizia/463>

- b) rafforzamento della qualità della procedura di VIA, in linea con la regolamentazione intelligente (smart regulation) e in coerenza e sinergia con altre normative e politiche europee e nazionali;
- c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio;
- d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione.

Nel documento "Interpretazione delle definizioni delle categorie di progetti degli Allegati I e II della direttiva VIA, aggiornamento del documento di orientamento della Commissione europea" si chiarisce, nei paragrafi 2.2. e 2.4, che un progetto comunque deve essere valutato globalmente sulla base degli impatti ambientali conseguenti appunto all'intero progetto come in questo caso sarebbe lo sfruttamento di eventuali giacimenti di idrocarburi nell'area che sarà oggetto di prospezioni tramite tecniche sismiche con air-gun, a cui seguiranno le operazioni di esplorazione propedeutiche appunto alle trivellazioni. Quindi una valutazione che deve essere di natura globale, in modo da mettere in relazione tutti gli aspetti che non sono ancora stati valutati o che necessitano una nuova valutazione.

- Nel **paragrafo 5.6** delle integrazioni "Assenza dell'analisi degli impatti cumulativi" si fa riferimento al paragrafo 5.4.7 del SIA in cui si legge:

"...al momento, non è possibile valutare con precisione se esista o meno la possibilità che si verifichino energizzazioni multiple. L'eventualità che avvenga la sovrapposizione di attività di indagine geofisica in aree adiacenti è comunque estremamente improbabile, dal momento che ogni titolo minerario è caratterizzato da un proprio iter e da specifiche tempistiche, diverse da area ad area, e che la durata del rilievo solitamente va da poche settimane a pochi mesi."

L'argomento, trattato anche nel paragrafo 5.2 delle integrazioni, non nega quindi la possibilità di impatti cumulativi con altre attività di prospezione e ricerca, come lo stesso proponente ammette, considerando anche l'avanzamento dell'istanza "d79 F.R.-EN" prodotta da ENEL-LONGANESI¹⁰, provando perciò a risolvere la problematica secondo il proponente "scientificamente" e cioè con una semplice dichiarazione d'intenti come descritto nel paragrafo 5.4.7.

Ad ogni buon fine è utile rammentare a tal proposito lo studio di Gordon et al. (1998) sugli impatti cumulativi che possono verificarsi a seguito di indagini sismiche contemporanee in aree limitrofe, riportato nel Dossier ISPRA 2012 "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani", che evidenzia come survey multipli sarebbero in grado di interrompere rotte migratorie e disturbare zone di alimentazione chiave.

¹⁰ <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1329>

- Al **paragrafo 5.8**, "*Le misure di mitigazione presentate sono scarse ed in contrasto con le linee guida JNCC*", il proponente, nell'attaccare le osservazioni della dott.ssa Baldaconi, sull'inutilità del controllo visivo nei casi di scarsa visibilità, scrive che si provvederà ad una ricerca acustica con il Passive Acoustic Monitoring¹¹, sistema di monitoraggio acustico passivo, oltre che ad un'ispezione visiva di eventuali esemplari di mammiferi presenti nell'area indagata, così come spiegato nel paragrafo 6.1 del SIA dedicato alle mitigazioni.

Ebbene, dal Rapporto ISPRA edito nel Maggio 2012 dal titolo "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani", alla Tabella 9 di pag. 26 troviamo che oltre alle mitigazioni previste per la fase operativa, ci sono le "mitigazioni della fonte del rumore" e ancor più importanti le "mitigazioni geografiche" che prevedono la restrizione durante tutto l'anno se vi è presenza di specie in via di estinzione o vulnerabili - come ad esempio il grampo di cui lo stesso database OBIS-SEAMAP (preso come riferimento dal proponente) riporta ben 56 avvistamenti nell'area oggetto del SIA - oppure in aree con particolare conformazione geografica come il golfo di Taranto che, per via della fossa Bradanica, raggiunge e supera i 2000 metri di profondità fino a superare nel basso Jonio i 4000 metri risultando a tutti gli effetti l'area marina mediterranea più profonda nonché habitat ideale per i capodogli (*Physeter Macrocephalus*), i mammiferi marini più soggetti agli effetti devastanti degli air-gun descritti a pag. 17 dello Studio ISPRA Maggio 2012.

Il dossier ISPRA sottolinea inoltre l'inadeguatezza delle misure di mitigazione come quelle previste dal JNCC mettendone in evidenza la criticità rispetto a quelle ACCOBAMS nel caso in cui mammiferi marini sono avvistati all'interno dell'area di sicurezza a sorgente sismica attiva. Mentre le linee guida inglesi JNCC non prevedono lo spegnimento della sorgente del rumore, ma esclusivamente il monitoraggio degli animali, le linee guida ACCOBAMS raccomandano l'immediata riduzione dell'intensità della sorgente o la cessazione della stessa nel caso in cui gli animali continuino ad avvicinarsi.

Gli scriventi, così come esposto nelle precedenti osservazioni (DVA-2015-0001913), ritengono che non siano state perseguite le migliori misure di mitigazioni preferendo per esempio le linee guida JNCC a quelle ACCOBAMS o ISPRA, sicuramente più restrittive, ribadendo inoltre che la stessa area di osservazione degli MMO, **mt. 500 di raggio**, indicata dalle linee guida JNCC, è insufficiente in quanto troppo ristretta per poter individuare per tempo l'avvicinarsi di cetacei o altri mammiferi marini, nonché l'eventuale presenza in zona di banchi di varie specie ittiche.

Inoltre dal suddetto rapporto ISPRA si apprende che:

"Per quanto concerne il PAM, molti dei sistemi oggi in uso non sono in grado di rilevare con adeguata accuratezza la distanza a cui si trovano gli animali rispetto alla sorgente del rumore; ne consegue l'importanza di affidarsi ad acustici esperti in grado di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza. Nella maggior parte dei casi sarà il giudizio dell'esperto a decidere se il soft start deve essere ritardato per la presenza ravvicinata di cetacei o meno."

confermando quindi i dubbi sulle effettive capacità del protocollo PAM.

¹¹ Di seguito PAM, http://www.oceanomaredelphis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=410&lang=it

A ulteriore conferma il già citato Studio ISPRA del Maggio 2012 al Capitolo 7 (Raccomandazioni e Conclusioni) mette in luce l'estrema vulnerabilità del Mar Mediterraneo in genere:

Ne consegue che diventa di fondamentale importanza mettere in atto tutte le possibili misure preventive e di mitigazione per minimizzarne l'impatto acustico, a maggior ragione in un mare come il Mediterraneo, noto per la sua biodiversità, ma anche per la sua estrema vulnerabilità all'inquinamento, incluso quello acustico.

- Per quanto riguarda le considerazioni del **paragrafo 5.9** delle integrazioni, "*Non adeguatezza del piano di monitoraggio*" si rammenta che le osservazioni precedenti evidenziavano che, dal paragrafo 4.1 del SIA, "Piano di Monitoraggio Ambientale¹²", riferendosi alle norme che fanno capo al D.Lgs. 152/2006¹³ (il c.d. "codice dell'ambiente") che introduce le linee guida per la disposizione del "Piano di Monitoraggio Ambientale" emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il proponente definiva le **interferenze di lieve entità** dichiarando testualmente:

"... Non sono stati evidenziati quindi impatti ambientali rilevanti, pertanto, per la tipologia di attività proposta e l'ambiente in cui verrà eseguita, la temporaneità delle attività, le modalità operative e le mitigazioni che verranno attuate, non si prevede uno specifico PMA."

Ebbene il **D.Lgs. 152/2006** nell'articolo **22 comma 3.e** recita che "Lo studio d'impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: ... una descrizione delle misure previste per il monitoraggio", e poi nell'articolo 28 comma 1: "Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti".

Il concetto di obbligatorietà di redazione di uno specifico PMA è ancora più chiaro e inequivocabile nelle "**Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale**" redatto dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM in data 18/12/2013 in collaborazione con la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee del MIBACT e l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).

Diventa lampante quindi che il PMA deve essere parte integrante del SIA redatto dal proponente e pertanto la tesi del capitolo 4.1 del SIA per cui "non si prevede uno specifico PMA" si rivela un goffo tentativo di non ottemperare alle succitate disposizioni di legge.

Il proponente, nelle integrazione al SIA, ancora una volta non risponde all'osservazione.

12 Di seguito PMA

13 Per approfondimenti vedere Allegato a pag. 15

- **Al paragrafo 5.10 "Impatti/danni dovuti all'utilizzo dell'airgun sull'ecosistema ed in particolare sulla fauna marina ed i Cetacei"**, nonostante il proponente insista col raccontare l'air-gun come una tecnica sicura e che non impiega materiale esplosivo, non sono state affatto confutate le osservazioni in merito rappresentate precedentemente.

In particolare si ribadisce che, come confermato dal fisico Maria Rita D'Orsogna, docente universitario della CSUN Math Department di Los Angeles, e riportato dal dossier WWF "Trivelle in vista" 2013, il limite accettato per garantire la sicurezza del pescato e delle altre specie marine è di circa 180 db, e tenendo in considerazione che i decibel sono in scala logaritmica e che la differenza di 20 decibel equivale ad un fattore 100 in intensità, si può affermare che, se 200 db sono già considerati pericolosi e potenzialmente mortali alla vita marina, i 263 db (tabella 3.4 a pag. 93 S.I.A.) raggiungibili dagli airgun, o meglio dagli array e sub-array di airgun (ben 24 airgun, suddivisi in 8 per ognuno dei 3 sub-array), che allora interesseranno l'area di prospezione, e che **superano di ben 100 milioni di volte la soglia di sicurezza di 180 db**, sono una catastrofe biologica annunciata.

Inoltre si porta l'attenzione sugli studi, citati dal suddetto dossier WWF, in cui si rivela che i danneggiamenti ai sistemi di orientamento e uditivi dei cetacei possono essere notevoli anche a km. 30 dalla sorgente sonora (Lanfredi et al, 2009), così come sono stati evidenziati effetti dannosi all'epitelio sensoriale di molti pesci e mammiferi marini (Mc Couly et al, 2002), mentre s'ignorano addirittura dati sui possibili effetti sulle uova o larve, impossibilitate ad allontanarsi (Booman et al, 1996) e vi siano conferme sulle ripercussioni sulla biologia comportamentale e danni agli organismi nei differenti stadi di sviluppo anche dopo 58 giorni dall'esposizione all'impatto (Popper et al, 2003).

E cosa dire dell'Air-Gun che è così definito testualmente dal Rapporto Tecnico "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani" redatto dall'ISPRA nel maggio 2012:

"... la dinamite del nuovo millennio" e non certamente "aria compressa espulsa all'esterno" come "innocentemente" citato nel SIA. Nel paragrafo 3.3. del SIA si precisa che: "... Le emissioni di aria compressa avvengono generalmente ogni 5-15 secondi ... Gli impulsi prodotti dagli air-gun sono a banda larga... A seconda della configurazione dell'array di air-gun, i livelli sonori alla sorgente presentano valori da 237-262 dB re 1uPa/m."

Se a questi dati aggiungiamo le specifiche tecniche che ritroviamo al paragrafo 3.4.4 (Parametri operativi di progetto) nella tabella 3.3 con particolare riferimento ai "Parametri della sorgente", e poi nella figura 3.15, e in ultimo nella tabella 3.4, si evince un apparato composto da 24 airgun, disposti su 3 file distanti tra loro 25 mt., 8 airgun per ogni fila distanti tra loro 15 mt., trainato da una nave che navigherà a mò di peschereccio strascicando su un'area di 4032 km² e **bombardando** le acque sottostanti e le forme di vita in esse esistenti per un periodo minimo di 92 giorni (salvo imprevisti) emettendo da ogni airgun esplosioni (le chiamano impulsi) in mare di aria supercompressa alla pressione di 2000 psi capaci di generare onde meccaniche della potenza di oltre 476.000 joules e **onde acustiche potenzialmente mortali** in un range tra i 237 e i 262 decibel (un martello pneumatico tocca i 100 db) ripetutamente e continuamente ogni 5-15 secondi!!! Per quanto sopra si ribadisce il pensiero, già espresso nelle nostre prime osservazioni al SIA, ovvero l'inammissibilità dell'attribuzione da parte del proponente di un impatto nullo o trascurabile degli airgun sulle varie specie marine presenti nell'area oggetto della richiesta, ancora più condannabile se si considera l'enormità della superficie marina da investigare, circa 4030 km²!

- Al **paragrafo 5.19** delle integrazioni, "*Le attività di prospezione comprometterebbero lo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, agroalimentari ed il settore della pesca causando un danno a tutto il contesto socio-economico locale*", si riportano i dati forniti dal già citato rapporto ISPRA 2012 che non esclude affatto effetti negativi sulle attività di pesca con diminuzioni del pescato durante le prospezioni ma anche per giorni dopo la fine delle stesse attività sismiche e infine sulle diminuita disponibilità di uova (Engas et al. 1996; Hirst et al., 2000; Wardle et al., 2001).
- Al **paragrafo 5.21** delle integrazioni, "*Non vengono presi in considerazione numerosi habitat prioritari della Lista Rossa IUCN*", si tralascia di commentare le offese, dirette, inopportune e gratuite, rivolte alla dott.ssa Baldaconi, e si conferma che il proponente nel documento SIA non ha preso in considerazione ambienti marini presenti nel Golfo di Taranto poi opportunamente elencati e descritti, con il supporto tecnico della dott.ssa Baldaconi, nelle precedenti osservazioni inviate.
Elenchi particolareggiati giustificati dalla rilevante importanza naturalistica, estetica, economica di questi ambienti marini, alcuni di interesse comunitario, sede di specie vegetali e animali protette dalla legislazione vigente o di interesse commerciale, che potrebbero essere messi in pericolo da eventuali tecniche sismiche.
Nelle precedenti osservazioni si è ritenuto opportuno quindi, con il supporto tecnico della dott.ssa Baldaconi, elencare e descrivere anche le sopramenzionate specie vegetali e animali.
Avendo già trattato nei punti precedenti delle problematiche derivate dal rumore (detonazione) generato dagli air-gun, si riporta il proponente alla tabella presente a pag. 14 del Rapporto ISPRA 2012 "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani" che cita lo studio Jasny *et al.*, 2005 in cui sono descritti gli effetti e i danni delle tecniche di air-gun verso i mammiferi marini.

Altre osservazioni

Un commento necessita circa l'uso delle matrici ambientali di cui si tratta alla pagina 37 del **paragrafo 1.3** delle integrazioni, "*Valutazione della significatività di potenziali effetti*", e nello specifico la Matrice di Leopold, metodo scelto per le valutazioni d'impatto ambientale.

La Matrice di Leopold è una check-list bidimensionale che relaziona una lista di attività di progetto (fattore) con una lista di componenti ambientali (componente) affinché s'identifichino le aree d'impatto. Ad ogni intersezione tra elementi delle due liste si dà un valore ottenendo così una rappresentazione bidimensionale delle relazioni causa/effetto consentendo così un'immediatezza visiva della rappresentazione grafica.

Va da sé che il limite della matrice appare il non poter stabilire criteri certi per determinare i valori dei coefficienti d'importanza e di grandezza (se non quando già riconosciuti o stabiliti da pubblicazioni scientifiche), il che potrebbe spiegare allora come mai ogni impatto ambientale, assegnato alle singole categorie dal proponente, risulti basso se non addirittura trascurabile.

Nel concludere si osserva infine che alla pagina 56 del **paragrafo 2.1** delle integrazioni al SIA, "*Attività già presenti nell'aerea*", il proponente, nello spiegare il vantaggio della campagna geofisica 3D che porterebbe ad avere un pacchetto dati di alto livello a disposizione delle compagnie petrolifere operanti nel Golfo di Taranto, fa immaginare che non siano più necessarie altre campagne geofisiche riducendo così il potenziale impatto delle matrici ambientali dell'area e degli eventuali effetti cumulativi:

"... si potrebbe concretizzare nella non esecuzione di ulteriori campagne di acquisizione geofisica, proposte nel programma lavori di numerose istanze presenti nel Golfo di Taranto che si collocano all'interno dell'area in istanza di prospezione, con una conseguente riduzione del potenziale impatto sulle matrici ambientali dell'area e di eventuali effetti cumulativi."

Quindi lo stesso proponente ne ammette il "potenziale impatto ambientale" ... ma evidentemente solo quando le istanze di prospezione sono di altre compagnie.

Conclusioni

Per quanto argomentato nelle pagine precedenti, il Meet Up 192 "Amici di Beppe Grillo - Taranto" esprime PARERE NEGATIVO alla concessione di prospezione in oggetto, invitando altresì le amministrazioni interessate ad esprimersi negativamente in merito alla richiesta di ricerca e prospezione nel Golfo di Taranto e successive integrazioni fornite.

Taranto 14/08/2015

Meet Up 192 - "Amici di Beppe Grillo Taranto"

Bibliografia

- ISPRA "*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)*"¹⁴
- ISPRA "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani", Maggio 2012
- ISPRA "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale" del 18/12/2013¹⁵
- ISPRA, Rapporto 194/2014 "Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend", 2014
- Legge 9 luglio 2015 n. 114 "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014*"¹⁶
- OCEANA, *Stop Seismic Airgun Testing in the Atlantic Ocean.*
- WWF "*Trivelle in vista*", 2013

14 <http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/SpecificheTecnicheELineeGuida>

15 http://www.va.minambiente.it/File/DocumentoMedia/13710/Il_gg_pma_parte_generale_18122013_def.pdf

16 <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/31/15G00127/sg>

Siti web

Commissione Europea http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015.pdf

Convenzione di Berna <http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/104.htm>

Direttiva Habitat <http://www1.inea.it/ops/ue/natura/habitat.htm>

Gazzetta Ufficiale, LEGGE 9 luglio 2015, n. 114

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/31/15G00127/sg>

Ministero dell'Ambiente <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioNotizia/424>

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioNotizia/463>

Lista Rossa dei coralli italiani

http://www.iucn.it/pdf/Comitato_IUCN_Lista_Rossa_dei_coralli_italiani_2014.pdf

IUCN <http://www.iucnredlist.orghttp://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/104.htm>

OCEANA <http://oceana.org/en/eu/home>

OCEANO MARE DELPHIS http://www.oceanomaredelphis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=296:prospezioni-per-idrocarburi-italia-all-avanguardia-per-la-tutela-dei-cetacei&catid=32&lang=it&Itemid=21_9

SIBM (Società Italiana di Biologia Marina) <http://www.sibm.it>

Coordinamento Regionale No Petrolio Puglia <http://www.nopetroliopuglia.it/seznoamianto/123-prospezionegeosismicaairgun.html>

Jonian Dolphin Conservation http://www.joniodolphin.it/wordpress/?dd_causes=ifwp-ionic-fin-whale-project

LA STRATEGIA MARINA <http://www.strategiamarina.isprambiente.it>

Allegato: Piano di Monitoraggio Ambientale

Il proponente del progetto non ha ritenuto di fornire nessuna risposta nelle Integrazioni, in merito alla decisione di non redigere il Piano di Monitoraggio Ambientale di cui agli artt. 22-28 del D.Lgs 152/2006.

Ebbene il **D.Lgs. 152/2006** nell'articolo **22 comma 3** recita che "Lo studio d'impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: ... una descrizione delle misure previste per il monitoraggio", e poi nell'articolo **28 comma 1**: "Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti".

Diventa lampante quindi che il PMA deve essere parte integrante del SIA redatto dal proponente e pertanto la tesi del capitolo 4.1 del SIA per cui "**non si prevede uno specifico PMA**" si rivela un goffo tentativo di non ottemperare alle succitate disposizioni di legge.

Nel **paragrafo 4.1** del SIA, Quadro di riferimento ambientale, riferendosi alle norme che fanno capo al D.Lgs. 152/2006 (il c.d. "codice dell'ambiente") che introduce le linee guida per la disposizione del "Piano di Monitoraggio Ambientale" emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Schlumberger definisce **le interferenze di lieve entità** dichiarando:

*"... **Non sono stati evidenziati quindi impatti ambientali rilevanti, pertanto, per la tipologia di attività proposta e l'ambiente in cui verrà eseguita, la temporaneità delle attività, le modalità operative e le mitigazioni che verranno attuate, non si prevede uno specifico PMA.**"*

Di seguito riportiamo integralmente i succitati artt. 22-28 del D.Lgs 152/2006:

ART. 22 - Studio di Impatto Ambientale

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
 - b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
 - c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
 - d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
 - e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

ART. 28 - Monitoraggio

1. **Il provvedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.** Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

((AGGIORNAMENTO 40))¹⁷ ((1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.))

2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

Il concetto di obbligatorietà di redazione di uno specifico PMA, che intendiamo sottolineare con forza, è ancor più chiaro e inequivocabile nelle **"Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale"**¹⁸ redatto dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM in data 18/12/2013¹⁹ in collaborazione con la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee del MIBACT e l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale²⁰.

In particolare ci preme riportare le parti salienti di tali Linee Guida del PMA che troviamo alle pagg. 9-10 e che riportiamo fedelmente qui di seguito:

17 Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 2, comma 23, lettera a) che "al comma 1, primo periodo, le parole 'Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali' sono sostituite dalle parole 'Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,'"

18 Di seguito VIA

19 Tali Linee Guida sono scaricabili al sito del MATTM al seguente link: http://www.va.minambiente.it/File/DocumentoMedia/13710/ll_gg_pma_parte_generale_18122013_def.pdf

20 Di seguito ISPRA

4.2. Riferimenti normativi nazionali

4.2.1. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il DPCM 27/12/1988 recante "Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale", tutt'ora in vigore in virtù dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle more dell'emanazione di nuove norme tecniche, prevede che "...la definizione degli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni" costituisca parte integrante del Quadro di Riferimento Ambientale (art. 5, lettera e).

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rafforza la finalità del monitoraggio ambientale attribuendo ad esso la valenza di vera e propria fase del processo di VIA che si attua successivamente all'informazione sulla decisione (art. 19, comma 1, lettera h).

Il monitoraggio ambientale è individuato nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., (art. 22, lettera e; punto 5-bis dell'Allegato VII) come "descrizione delle misure previste per il monitoraggio" facente parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ed è quindi documentato dal proponente nell'ambito delle analisi e delle valutazioni contenute nello stesso SIA.

Il monitoraggio è infine parte integrante del provvedimento di VIA (art. 28 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) che "contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti". In analogia alla VAS, il processo di VIA non si conclude quindi con la decisione dell'autorità competente ma prosegue con il monitoraggio ambientale per il quale il citato art. 28 individua le seguenti finalità:

- controllo degli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate,
- corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera,
- individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti per consentire all'autorità competente di adottare le opportune misure correttive che, nel caso di impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, possono comportare, a titolo cautelativo, la modifica del provvedimento rilasciato o la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate,
- informazione al pubblico sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, sui risultati e sulle eventuali misure correttive adottate, attraverso i siti web dell'autorità competente e delle agenzie interessate.

Per questi motivi, è inequivocabile che il PMA deve essere parte integrante del SIA redatto dal proponente. Ciò scaturisce anche dal fatto che gli impatti ambientali sui vari elementi dell'ecosistema, in particolare sulla fauna marina, sono stati ampiamente sottovalutati proprio al fine di giustificare la scelta di non redigere uno specifico PMA, come più volte si è ribadito e contestato nel corso di queste osservazioni.

E a questo proposito, vorremmo segnalare che recentemente, sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente²¹; le nuove "Linee Guida per la predisposizione del PMA delle opere soggette a procedura di VIA" che sostanzialmente si avvalgono dell'aggiunta del Capitolo 6 che tratta gli "Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale" quali: Atmosfera (Capitolo 6.1), Ambiente Idrico (Capitolo 6.2 edito in data 17/06/2015), Biodiversità (Capitolo 6.4 edito in data 13/03/2015), Agenti fisici – Rumore (Capitolo 6.5 edito il 31/12/2014).

21 Al seguente link: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/SpecificheTecnicheELineeGuida>

Di particolare importanza per quanto riguardano queste osservazioni è il Capitolo 6.5.1. (Obiettivi specifici del Monitoraggio Ambientale) di pag. 5 col quale si definisce il monitoraggio dell'inquinamento acustico:

Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, inteso come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, (...)" (art. 2 L. 447/1995), è finalizzato alla valutazione degli effetti/impatti sulla popolazione e su ecosistemi e/o singole specie.

(...)

Per quanto riguarda gli impatti dell'inquinamento acustico su ecosistemi e/o singole specie ad oggi non sono disponibili specifiche disposizioni normative, sebbene per alcuni contesti sono disponibili studi ed esperienze operative condotte in base agli obblighi previsti da Accordi e Convenzioni internazionali (vedi Appendice) dedicati all'analisi degli effetti del rumore sulle specie sensibili (ad esempio del rumore subacqueo sui cetacei) e che forniscono elementi utili anche per le attività di monitoraggio.

Tra gli studi in Appendice c'è appunto lo Studio ISPRA del Maggio 2012 sul quale ci siamo soffermati più volte precedentemente (Appendice a pag. 39: Rapporto tecnico - Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani²²)

E ancora, nel Capitolo 6.5.3 (Parametri analitici) alle pagg. 8-9, le LL.GG. ISPRA individuano, circa i parametri acustici, degli indicatori specifici per una valutazione più efficiente e realistica degli impatti sugli ecosistemi e sulle specie marine. Il concetto è inoltre ribadito anche nel Capitolo 6.5.5.2 (Monitoraggio degli impatti sugli ecosistemi e/o su singole specie). Per semplificare riportiamo di seguito soltanto quanto trovato nel predetto Capitolo 6.5.3 :

I parametri acustici possono essere elaborati anche per la definizione di specifici indicatori finalizzati alla valutazione degli effetti del rumore sugli ecosistemi e/o su singole specie, sebbene non prevista dalla normativa nazionale sul rumore ambientale. Eventuali indicatori specifici e relative metodiche di misurazione utilizzati in base a studi specialistici dovranno essere adeguatamente documentati nel PMA. **Ad esempio, per la valutazione degli effetti del rumore sottomarino sulle popolazioni di specie marine sensibili e/o protette possono essere effettuate specifiche rilevazioni di parametri acustici, eseguite con idonea strumentazione di misura; possono inoltre essere utilizzati altri indicatori indiretti (o "proxy"), non costruiti necessariamente a partire da misurazioni acustiche, che possono correlare il fenomeno acustico con eventuali altri effetti analizzati e/o misurati nell'area di influenza della sorgente in esame** (ad esempio un indicatore specifico può essere costruito correlando eventuali effetti di disturbo da rumore su alcune specie ai dati di abbondanza e presenza delle stesse in una definita area geografica).

Pertanto queste nuove LL.GG. ISPRA riguardanti gli "**Indirizzi metodologici specifici**" per la componente **Rumore**, prevedono ben oltre quanto riportato dal proponente (nel SIA e nelle successive Integrazioni) circa gli impatti degli airgun sulla fauna marina in quanto tali impatti vengono valutati esclusivamente sulla base dei dati disponibili in rete sugli spiaggiamenti dei mammiferi e dei rettili marini, ignorando quanto previsto dalle succitate LL.GG. di recente edizione (30/12/2014) circa la necessità di effettuare specifiche rilevazioni di parametri acustici e di

22 <http://www.agentifisici.isprambiente.it/documentazione-rumore-subacqueo/category/285.html>

indicatori indiretti che, insomma, diano sul campo una risposta certa sul reale impatto degli airgun. Peraltro, i dati trovati in rete dal proponente in verità non sono nemmeno esaustivi in quanto sono stati consultati solo i dati del database OBIS-SEAMAP (per gli avvistamenti) e la "Banca Tessuti" presso l'Università di Padova (per gli spiaggiamenti), come peraltro già segnalato nelle nostre prime osservazioni. E anche in questo caso non abbiamo trovato risposte a riguardo nelle integrazioni fornite dal proponente.

Ad ulteriore e conclusiva conferma, a pag. 32 del documento in analisi (LL.GG. ISPRA - Rumore) troviamo scritto:

Per l'individuazione di criteri e valori di esposizione da rumore volti alla tutela dei mammiferi marini, per la mitigazione dell'impatto acustico e per le tecniche di monitoraggio si rimanda ai documenti tecnici ed agli organismi scientifici nazionali ed internazionali riportati in Appendice.

È infine nostro intendimento ricordare alla CTVIA i risultati delle sedute del 28.11.2014 e del 05.12.2014 della stessa CTVIA del Ministero dell'Ambiente nelle quali sono state infatti emanate per la prima volta due determinazioni che rendono obbligatorio effettuare non solo i monitoraggi dell'impatto dei rumori durante le attività di prospezione geofisica con gli airgun, ma anche almeno 60 giorni prima dell'inizio e 60 giorni dopo la fine dei lavori, al fine di conoscere la situazione preesistente (specie che frequentano l'area di indagine e loro abbondanza) e valutare l'impatto che gli airgun hanno avuto sulle specie di mammiferi marini presenti nella zona (fonte OCEANO MARE DELPHIS²³)

23 http://www.oceanomaredelphis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=296:prospezioni-per-idrocarburi-italia-all'avanguardia-per-la-tutela-dei-cetacei&catid=32&lang=it&Itemid=219

Panella Monica

Da: angelo.sgobio@ecp.postecert.it
Inviato: venerdì 14 agosto 2015 21:43
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: Istanza di permesso di prospezione in mare d 3 F.P.-SC - Integrazioni
Allegati: Osservazioni MeetUp192 Integrazioni Richiesta d 3 F.P.-SC.pdf

In merito all'istanza in oggetto, per conto del Meet Up 192 - Amici di Beppe Grillo Taranto, trasmetto in allegato documento di Osservazioni alle integrazioni circa la Valutazione di Impatto Ambientale della proponente In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Angelo Sgobio